



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1480**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ANTONIO CIPULLO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11905 del 6 aprile 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio Cipullo, nato ad Aversa (CE), il 4 luglio 1963;

VISTA la nota del 28 ottobre 2019 (prot. n. 77326/19) con la quale FinecoBank S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Antonio Cipullo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 18 dicembre 2019 (prot. n. 87468/19) con cui FinecoBank S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 1° giugno 2020 (prot. n. 25452/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Antonio Cipullo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007) per aver:
  - acquisito, anche temporaneamente, disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
  - comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 7 (già, art. 108, comma 7, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Antonio Cipullo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 2 ottobre 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Antonio Cipullo;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Antonio Cipullo le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente, comunicazione e trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante, in quanto correlata alle sopra menzionate condotte acquisitive;
- la tipologia delle violazioni poste in essere – due delle quali sanzionabili autonomamente con il massimo edittale – la reiterazione delle stesse e il significativo ammontare delle somme acquisite, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Antonio Cipullo a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Antonio Cipullo, nato ad Aversa (CE) il 4 luglio 1963, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis* del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti